



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO **AREA DI VIGILANZA**

N°338 del 23/12/2021 registro generale

N.49 del Servizio

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2017

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre nel proprio ufficio.

Determina N°338 del 23/12/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Marco MASSAVELLI)**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/12/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2021/2022/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2022-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2021
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 21/05/2021 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2021-2023;

Visto l'articolo 206 del codice della strada relativo a "Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie", nella parte in cui dispone che se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204 dello stesso codice, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 686;

Visto l'articolo 203 del codice della strada nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso o opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della legge n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;

Visto l'articolo 27 della legge n. 689/1981 nella parte in cui, in tema di esecuzione forzata, dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, l'Autorità competente procede alla riscossione delle somme dovute in base alle normative previste per l'esazione delle imposte dirette trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in un'unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso;

Visto l'articolo 206, comma 4, del codice della strada, ove si precisa che l'autorità competente a formare i ruoli esecutivi va individuata in quella da cui dipende l'organo accertatore;

Atteso che i ruoli di cui alla presente determinazione riguardano solo verbali di contestazione per violazione a norme del codice della strada accertate dal personale del locale comando di Polizia Municipale e che, quindi, l'Autorità competente alla formazione del ruolo è il Comune;

Vista la legge 28 settembre 1998, n. 337 recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme in tema di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337/1998;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme in tema di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 337/1998;

Visti i decreti legislativi n. 326/1999, n. 32/2001 e n. 193/2001, recanti modifiche dei decreti legislativi n. 46/1999 e n. 112/1999;

Visto il d.l. n. 203/2005;

Visto il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Atteso che le modifiche introdotte dal nuovo sistema di riscossione tramite ruolo riguardano principalmente le modalità di riscossione e di gestione delle somme derivanti da riscossione coattiva e non modificano, tranne che per alcuni aspetti legati ai tempi di consegna del ruolo al concessionario e al visto di esecutività, le disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge n. 689/1981 relative alla fase di formazione del ruolo che, per sanzioni relative al codice della strada, rimane regolata dalla disposizione citata e dalle norme del Titolo VI dello stesso codice, per cui il ruolo, nel caso di specie, è formato, per ogni singola quota, dalla metà del massimo della sanzione edittale, dalle spese di procedimento e notificazione, nonché da una somma pari ad un decimo della somma dovuta per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quello in cui il ruolo è consegnato al concessionario;

Visto l'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visti i tabulati cartacei e i relativi supporti informatici predisposti recanti la formazione del ruolo ordinario relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al codice della strada notificate o contestate nell'intervallo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per un importo complessivo di € **46.698,84**;

Ritenuto ed accertato che tutte le procedure di formazione del ruolo sono state eseguite in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione del ruolo, con la sottoscrizione del prospetto, ed all'impegno della somma forfettariamente quantificata per la remunerazione dovuta al concessionario, comprensiva della somma a tal fine spettante quale anticipazione;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. **Di approvare** il ruolo ordinario relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al codice della strada notificate o contestate nell'intervallo di tempo **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017** per un importo complessivo di € **46.698,84**, di cui al supporto informatico e cartaceo che formano parte

integrante e sostanziale del presente atto (*che viene omissis nella pubblicazione, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali*);

2. **Di precisare** che le somme introitate in virtù del ruolo in questione saranno imputate al Cap. 3008/2/6, in ragione delle somme incassate nell'esercizio contabile di riferimento.
3. **Di dare atto** che l'accertamento dell'incasso del ruolo verrà registrato volta per volta parallelamente all'effettivo introito al fine di evitare accertamenti di somme troppo elevate di difficile incasso.
4. **Di precisare** che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1991, n. 241 è il sottoscritto Responsabile dell'Area Vigilanza, dott. Marco Massavelli

Il presente provvedimento di approvazione formale del ruolo, essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una volta rilasciato il visto contabile ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

MARCO MASSAVELLI